

ART. 21

(Cessazione della condizione di affiliazione)

- 1) La condizione di affiliazione alla rete Auser cessa:
 - per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;
 - per esclusione dall'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto della rete Auser.
- 2) Il recesso dall'affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente, per il tramite della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.
- 3) A fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di esclusione di un'affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (e delle Province autonome di Trento e Bolzano) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il ritiro dell'affiliazione con una maggioranza qualificata del 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:
 - In contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
 - in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale;
 - rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.
- 4) Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dall'Associazione, la Presidenza dell'Affiliata potrà fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

TITOLO VI-RISORSE ECONOMICHE

ART. 22

(Patrimonio)

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi dei soci;
 - quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - entrate derivanti da sponsorizzazioni;
 - entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associate e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell'Art.6 del CT'2;
 - contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
 - contributi delle organizzazioni ispiratrici;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociale dell'associazionismo di promozione sociale.

- 2) Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili)

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associative, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII — BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 24

(Bilancio preventivo)

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 25

(Bilancio consuntivo)

1. Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente e in raccordo con il proprio Centro Regolatore.
2. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.
3. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di Controllo (ove presente) almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, salvo ragioni oggettive previste dalla normativa e comunque non oltre il 30 maggio.
4. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione dell'Organo di Controllo (ove presente) devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 26

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. L'associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di Legge.
2. Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Auser.

ART. 27

(Adempimenti)

1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle strutture Regionali competenti per territorio.
2. È fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

ART. 28
(Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere i Libri sociali previsti dall'art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei Libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 29
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regolatore Auser di riferimento, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno a più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

TITOLO VIII
(RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA')

ART. 30
(Disposizioni circa la responsabilità)

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriale, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
2. I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 31
(Conflitto di interessi e incompatibilità)

1. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto, nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la sospensione dagli Incarichi esecutivi dell'è immediata ed automatica.
3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
4. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.
5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l'associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.

ART. 32
(Titolarità e tutela dei dati)

1. L'Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla

normativa in materia di protezione dei dati personal.

2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, le strutture AUSER sono tra loro contitolari del trattamento.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Regionali, Territoriali e Affiliate.
4. L'Associazione è tenuta a rispettare il Regolamento in materia di protezione dei dati personali approvati dalla rete AUSER.

TITOLO IX (DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMATORIE)

ART. 33

(Politica di genere e Pari opportunità)

- 1- Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.
- 2- Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.
- 3- La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.
- 4- Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D. riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal Linguaggio e dal comportamenti concreti.

TITOLO X (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 34

(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

- 1- La eventuale cancellazione dalla sezione della Promozione sociale e la successiva iscrizione alla sezione del Volontariato nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

ART. 35

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto della rete Auser e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
2. In caso di difformità tra il presente Statuto e le norme statutarie della rete Auser sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione
3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.